

CONTENZIOSO

Liti di riscossione: giurisdizione e competenza

di **Dottryna**



Sono liti di riscossione quelle aventi ad oggetto l'impugnazione di atti esattivi emanati dall'Agente della riscossione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 546/1992.

Attese le peculiarità che presenta la materia, al fine di approfondirne i diversi aspetti, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione "*Contenzioso*", la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo fornisce i criteri per individuare la giurisdizione, nonché la competenza, delle liti di riscossione, quali presupposti necessari per l'instaurazione della causa.

Le **liti di riscossione** sono caratterizzate dal fatto che l'**iscrizione a ruolo** delle somme dovute è eseguita da un **soggetto diverso da quello notificante l'atto esattivo**, ovvero dall'ente impositore e non dall'Agente della riscossione. Ciò accade, ad esempio, in caso di impugnazione:

- della cartella di pagamento;
- dell'avviso di mora;
- del fermo di beni mobili registrati;
- dell'iscrizione di ipoteca.

La giurisdizione dipende dalla **natura del credito** oggetto di iscrizione a ruolo. Pertanto, essa spetta al **giudice tributario** se l'atto esattivo concerne un **credito tributario** ex [articolo 2 D.Lgs. 546/1992](#). Al contrario, la giurisdizione spetta al **giudice ordinario** se l'atto esattivo concerne un **credito extra-tributario**, quale, ad esempio, i contributi Inps o le sanzioni per violazione del codice della strada.

In caso di presentazione del ricorso dinanzi a un **giudice sfornito di giurisdizione**, quest'ultimo dispone la **translatio iudicii**, con la conseguenza che la parte ha l'**onere di riassunzione** del processo entro 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, pena l'**estinzione dello stesso**.

La Commissione tributaria competente è **quella nella cui circoscrizione ha sede** l'ente impositore, l'Agente della riscossione ovvero l'ente locale ex [articolo 4, comma 1, D.Lgs.](#)

[546/1992.](#)

La **Corte Costituzionale**, con [sentenza n. 44 del 3/03/2016](#), ha sancito l'incostituzionalità dell'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), nella sua formulazione previgente alle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 156/2015**, laddove statuiva che **per le controversie proposte nei confronti degli Agenti di riscossione è competente la Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione gli Agenti stessi hanno sede**, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.

Ne deriva che nelle liti di riscossione la **Commissione Tributaria competente** dovrebbe essere **quella sita nella circoscrizione in cui ha sede l'ente impositore che ha emanato l'atto impositivo**, indipendentemente dalla sede dell'Agente della riscossione.

A seguito della pronuncia di incostituzionalità, le problematiche derivanti dall'affidamento del servizio di riscossione a una società concessionaria risultano quindi superate.

Pertanto, anche per le liti di riscossione in materia di **tributi locali o regionali** la Commissione Tributaria competente dovrebbe essere **quella situata nella provincia o nel capoluogo di regione in cui ha sede l'ente locale che ha emanato l'atto impositivo**.

Occorre **verificare** però se il regolamento prevede che la fase giudiziale sia gestita dall'ente locale o dalla società concessionaria.



OneDay Master

**ESAME DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)